

r.g. n. 1724/2022

**Tribunale Ordinario di Catanzaro****Sezione Specializzata Imprese**

Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.07.2022, ha emesso la seguente

ordinanza**(ex art. 670 c.p.c.)**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1724 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, e vertente tra FALLIMENTO DELLA SDF TRA CASA DI CURA

S.R.L., ISTITUTO

S.R.L., CARMEN

CIRO

E PASQUALE

in persona del

legale rappresentante p.t. (con l'avv. ZICCHIERO ROBERTO

- ricorrente

- e ROSANNA MISASI

in qualità di procuratrice speciale di

GIOVANNI e la sig.ra ANTONELLA CAPANO CF.

in qualità di procuratrice speciale di

MARIO (con

l'avv. SCONZA ANTONIO

- resistenti -;

Conclusioni delle parti: come da "note di trattazione scritta depositate"**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

premesso che il FALLIMENTO DELLA SDF TRA CASA DI CURA

S.R.L., ISTITUTO

S.R.L., CARMEN

CIRO

E PASQUALE

ha convenuto in giudizio, dinanzi

al Tribunale di Catanzaro,

GIOVANNI e

MARIO

al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale In via principale 1. Autorizzare, con decreto inaudita altera parte ovvero a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 670 c.p.c., il sequestro giudiziario, anche presso terzi, ai danni dei sigg.ri*

*Giovanni, c.f.**residente negli Emirati Arabi Uniti,**circonscrizione consolare Dubai, città Dubai, indirizzo P. Box. e**Mario, c.f.**residente in Belvedere Marittimo alla Via Capo Tirone n. 32 sulle quote del**50% ciascuno di partecipazione al capitale sociale della 2T Immobiliare s.r.l., c.f. e p.iva**con sede in**; 2. nominare*

un custode giudiziario dei beni sequestrati, disponendo le opportune misure e cautele per la custodia e amministrazione degli stessi, in particolare assegnandogli il compito: i) di conservare nel suo assetto attuale il patrimonio di 2T Immobiliare S.r.l. vietandogli di concorrere ad ogni atto volto alla disposizione dello stesso e conferendogli il potere di adottare ogni più opportuna iniziativa volta ad impedire detta disposizione; ii) di adottare ogni più opportuna iniziativa volta: (1) alla revoca degli amministratori ed alla nomina di nuovo amministratore; (2) all'esercizio dei diritti di ispezione dei libri sociali; (3) alla promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (e di tutti coloro che si dovesse accertare aver di fatto amministrato la società); (4) al recupero delle somme oggetto della contestata compravendita immobiliare, avvenuta in data 05.04.2022. . ordinare ai terzi detentori dei beni sequestrati di esibirli e di consentire l'immediata immissione nel loro possesso del custode, ai sensi dell'art. 677 c.p.c.; 4. disporre ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e conseguente alla tutela delle ragioni poste a fondamento delle domande della ricorrente. 5. Vittoria di spese e compensi professionali. In subordine Autorizzare, con decreto inaudita altera parte ovvero a seguito dell'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, mobili registrati ed immobili nonché sulle somme o cose degli stessi dovute da terzi, fino alla concorrenza, quantomeno, dell'importo di € 375.000,00 ciascuno, nei confronti dei sigg.ri

Giovanni, c.f. residente negli Emirati Arabi Uniti,
circoscrizione consolare Dubai, Mario, c.f.
residente in ovvero fino
alla concorrenza delle diverse somme, maggiori o minori, che il Giudice riterrà dovute e congrue.
Vittoria di spese e compensi professionali.”;

rilevato che si sono costituiti, GIOVANNI e

MARIO, per il tramite dei propri procuratori speciali, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso cautelare;

rilevato che, in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione, sollevata dalla Curatela, di carenza del potere di rappresentanza della sig.ra Antonella Capano risultando valida la procura prodotta da quest'ultima a fini della costituzione in giudizio nella sua qualità di procuratrice speciale di Mario in quanto, nella procura, il Tricarico ha espressamente conferito al procuratore il potere di “*Comporre controversie: regolare, concludere compromessi e redimere qualunque controversia intentata contro di me avviata a mio nome contro terzi o enti*” (cfr. all. comparsa),



ritenuto che il ricorso per sequestro giudiziario proposto dalla Curatela ricorrente sia fondato e debba, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto:

Osserva:

Sul sequestro giudiziario:

Come noto, l'art. 670 c.p.c. dispone che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.

Presupposto ineludibile, per l'emanazione di un provvedimento di sequestro giudiziario, è la sussistenza dei due requisiti concorrenti, del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, specificamente tipizzati dal menzionato art. 670 c.p.c..

In particolare, il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l'attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, tenuto conto della particolare correlazione esistente tra l'oggetto del sequestro e l'oggetto della pretesa che viene dedotta nel giudizio di merito.

Segnatamente, in ordine al *fumus boni juris* della domanda di sequestro, si richiede l'esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un'azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. *jus in re*), nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta (cd. *jus ad rem*, cfr., tra tutte, v. Cass., 16 novembre 1994, n. 9645; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333).

Il sequestro giudiziario, pertanto, presuppone che sussista una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e che all'esito del giudizio di merito vi sia una pronuncia restitutoria, avendo tuttavia la giurisprudenza di legittimità considerevolmente dilatato i confini della tutela, ammettendola non solo per le azioni reali (così come sembrerebbe suggerire il tenore letterale dell'art. 670 c.p.c.) ma anche per quelle personali che comportino comunque una restituzione del bene (cfr. Cass. n. 9645/1994; Cass. n. 6813/1994), ribadendo altresì che il sequestro giudiziario è incompatibile soltanto con le azioni di accertamento o costitutive.

Il secondo presupposto richiesto dall'art. 670, n. 1, ai fini della concessione del sequestro giudiziario, è rappresentato dall'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni di cui si chiede il sequestro. Ed invero, secondo quanto dispone l'art. 670 c.p.c., il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario ove sussista il timore che la durata del processo possa incidere sulla conservazione del bene, dovendosi, peraltro, precisare che la nozione di conservazione nel



sequestro giudiziario, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, non si sostanzia necessariamente nel pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini della opportunità della cautela, che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determini una situazione tale che, al termine della lite, la parte istante, ove risulti essere vittoriosa, non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio spettante, vedendo così pregiudicata l'attuazione del diritto controverso (cfr. *ex multis*, Trib. Savona, 30 ottobre 2013; Trib. Bari, sez. fer., 6 settembre 2012).

Nella fattispecie in esame, l'effetto restitutorio derivante dall'accoglimento eventuale delle richieste avanzate nel merito dal Fallimento ricorrente – il quale ha manifestato di voler proporre domanda di restituzione delle quote in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o simulazione e di quella subordinata di risoluzione dei contratti di cessione di quote - rivela l'astratta ammissibilità della misura cautelare richiesta, in via principale, nel ricorso.

Inoltre è bene osservare che, nel caso di specie, il bene oggetto della domanda cautelare è costituito dalle quote del capitale sociale di una s.r.l. e che, pertanto, non vi è dubbio in ordine alla ammissibilità del sequestro giudiziario di tali quote anche alla luce della novella introdotta con l'art. 2471 bis c.c. (nello stesso senso, *ex multis*, cfr. Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese, ord. 30.07.2019).

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, poi, per l'emanazione del sequestro giudiziario non soltanto deve ricorrere, sul piano dell'ammissibilità, una controversia tra le parti sulla proprietà o sul possesso del bene ma, inoltre, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è necessaria la sommaria dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza del proprio diritto, all'esito del giudizio di merito, ad ottenere la restituzione del bene (cfr. *ex multis*, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3831 del 23/06/1982; Tribunale Torino, 23 novembre 2020; Tribunale Nola 25 giugno 2010).

Sul *fumus boni iuris*

Ciò posto, ritiene il Tribunale, sulla base degli atti di causa e nella necessaria sommarietà che connota la presente fase cautelare, che, nel caso di specie, sussista il *fumus boni iuris* di fondatezza della domanda, proposta dalla Curatela ricorrente, di simulazione dei seguenti tre contratti: 1) atto di cessione di quote dell'11.10.2006, pari al 40% del capitale sociale della 2T Immobiliare s.r.l., con cui il sig. Pasquale ha venduto al figlio Giovanni Pasquale Tricarico la quota del 40% di partecipazione al capitale sociale; 2) atto di cessione di quote dell'11.10.2016, pari al 10% del capitale sociale della 2T Immobiliare s.r.l., con cui il sig. Pasquale ha venduto al figlio Giovanni Tricarico la quota del 40% di partecipazione al capitale sociale; 3) atto di cessione di quote dell'11.10.2016, pari al 50% del capitale sociale della



2T Immobiliare s.r.l., con cui il sig. Ciro ha venduto al figlio Mario Tricarico la quota del 50% di partecipazione al capitale sociale.

In premessa vanno brevemente richiamati i principi di diritto in materia di simulazione applicabili al caso di specie.

La simulazione è il fenomeno dell'apparenza negoziale creato intenzionalmente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi. Con l'atto simulato, infatti, le parti pongono in essere una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile).

Il codice civile, senza definire il fenomeno descritto, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414 c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato (art. 1414 comma 2 c.c.).

Ciò posto, non sussistono dubbi in ordine agli elementi caratterizzanti della simulazione: l'apparenza contrattuale e l'accordo simulatorio, cioè l'intesa raggiunta tra le parti per dar vita al negozio simulato.

Tradizionalmente si distinguono, in dottrina e giurisprudenza, la fattispecie della simulazione assoluta da quella della simulazione relativa e si suole affermare che la simulazione è assoluta se le parti fingono di porre in essere un determinato negozio mentre in realtà non ne formano nessuno; è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile.

Più in particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione assoluta di un negozio non è sufficiente la prova della "*causa simulandi*" (nella specie in considerazione rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori attraverso la sua fittizia alienazione) ma è necessario provare specificatamente la natura meramente apparente del contratto (nel caso di specie l'alienazione), nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla. Invero, l'intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere elemento concorrente, ma non unico della prova della simulazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2010, n. 10909; Cass. civ., sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490).

Peraltro, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio (come nel caso che qui interessa, dovendosi considerare la Curatela soggetto terzo), spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre



2008, n. 28224; Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8428; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 903; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17858; Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2001, n. 1404) di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza; il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica; il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza ai fini della dimostrazione del fatto ignoto.

Al riguardo la giurisprudenza ritiene, poi, in relazione al negozio simulato concluso dal fallito e che si intende inficiare, che la curatela fallimentare assume la posizione di terzietà, ai sensi dell'art. 1417 c.c. e che, quindi, essa può fornire prova dell'avvenuta simulazione con ogni mezzo e dunque anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni.

Infatti, a più riprese, la Cassazione ha stabilito che "allorquando l'azione diretta a far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare di una delle parti del contratto stesso (in funzione della tutela degli interessi dei creditori), deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni della simulazione stessa, precisandosi, inoltre, che alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione" (Cass. 17.4.2014, n. 8949).

Costituiscono, invero, elementi presuntivi della simulazione: il dissesto del debitore; la causa simulandi, quale quella di volersi sottrarre alla improvvisa responsabilità di un obbligo; l'essersi con la vendita spogliato l'alienante di ogni suo avere; il mancato esborso di alcuna somma da parte del debitore o l'aver dato atto nel rogito di vendita che il prezzo era già stato versato; il prezzo di gran lunga inferiore al valore della cosa venduta; il patto di riscatto; la disponibilità ed il possesso della cosa rimasti nel venditore magari sotto forma di locazione; i rapporti di parentela, di affinità o di stretta amicizia tra alienante e acquirente; la clandestinità dell'atto; la coabitazione degli stipulanti (cfr. *ex multis*, Tribunale di Napoli, sent. n. 7893/2020).



Venendo al caso di specie il Fallimento ha dedotto, a suffragio della propria domanda, le seguenti circostanze: 1) i rapporti di parentela sussistenti tra le parti del contratto; 2) il mancato versamento del corrispettivo, in quanto non risultante effettivamente versato al momento della stipula dell'atto di compravendita; 3) l'irrisorietà del prezzo pattuito in quanto il valore effettivo della quota non poteva mai essere pari al suo valore nominale; 4) la circostanza che l'amministrazione è rimasta affidata ai cedenti; 5) il forte indebitamento dei cedenti; 6) la giovane età dei cessionari.

Ritiene il Tribunale, alla luce della documentazione in atti, non contestata in modo specifico dalla difesa dei resistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che possono riconoscersi – salvi i necessari approfondimenti da svolgere nella successiva fase di merito – indizi precisi e concordanti della simulazione degli atti di cessione di quote impugnati dalla Curatela.

Osserva, innanzitutto, il Tribunale che non vi è prova che il prezzo delle cessioni sia stato effettivamente corrisposto dagli odierni resistenti in favore dei cedenti.

Dalla documentazione versata in atti emerge che: 1) con l'atto dell'11 ottobre 2006 per notar Piero Molinari, rep. 5080, raccolta 1099, il sig. Pasquale ha venduto al figlio Giovanni Pasquale Tricarico la quota del 40% di partecipazione al capitale sociale al valore nominale di € 8.000,00 dichiarando che il prezzo sarebbe stato pagato in data antecedente dal cessionario; 2) con l'atto dell'11 ottobre 2016 per notar Stanislao Amato, repertorio 121995, raccolta 35064,:(i) il sig. Ciro ha venduto al figlio sig. Mario le quote pari al 50% del capitale sociale, al prezzo di euro 10.000,00 (valore nominale) da pagarsi mediante bonifico bancario entro il 31 ottobre 2016, quindi successivamente all'atto dispositivo; (ii) il sig. Pasquale Ciro ha venduto a suo figlio Giovanni una quota pari al 10% del capitale sociale di cui era titolare al prezzo di euro 2.000,00 (valore nominale) che il sig. Pasquale Ciro ha dichiarato di aver percepito prima della stipula dell'atto di cessione; (cfr. doc. 12 e 13 allegati al ricorso).

Ebbene, in ordine alla deduzione della mancanza di prova del pagamento del prezzo, si rileva che la Cassazione ha ripetutamente affermato che “Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del



prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti” (cfr., *ex multis*, Cass. 5326/2017; Cass. 15510/2018).

Ciò posto evidenzia il Tribunale che, come detto, nel caso di specie, la difesa delle parti resistenti nulla ha allegato né, tanto meno, provato in merito al regolare pagamento del prezzo per la stipula dei summenzionati contratti di cessione di quota di s.r.l..

Nella specie si osserva che, nell’atto dell’11 ottobre 2006, è stato dichiarato che il prezzo della compravendita - determinato nel valore nominale della quota pari ad € 8.000,00 - era stato pagato dal cessionario in data antecedente alla stipula dell’atto.

Ebbene, premesso che nell’atto non è stata indicata né la data né la modalità in cui sarebbe stato effettuato tale pagamento e ribadito che spetta sull’acquirente convenuto in simulazione provare l’avvenuto pagamento, deve evidenziarsi che la difesa dei convenuti nulla ha specificato in merito a tale pagamento con la conseguenza che la circostanza afferente l’avvenuto pagamento deve reputarsi sprovvista di prova. E ciò tanto più se si considera che i resistenti nulla hanno specificatamente eccepito neppure con riferimento alla considerazione svolta dal ricorrente in merito al fatto che *“appare fuori da ogni logica che un padre riceva dal figlio, in età scolastica, privo di reddito, il pagamento”*.

Ulteriori elementi a sostegno della natura simulata dell’atto dell’11 ottobre 2006 sono rappresentati, poi, dal rapporto di stretta parentela sussistente fra venditore ed acquirente i quali sono, rispettivamente, padre e figlio; dalla circostanza che al momento della stipula dell’acquirente il cessionario odierno convenuto, Giovanni _____ aveva 19 anni ed, infine, dal fatto che, a seguito della cessione, la gestione della quota è rimasta nelle mani del padre cedente, sig. _____
Ciro

Tali allegazioni, invero, non sono state compiutamente contestate dalla difesa dei resistenti i quali si sono limitati ad eccepire che non *“può desumersi un accordo simulatorio tra le parti dalla circostanza che uno dei cedenti le quote societarie abbia detenuto ancora per qualche anno la gestione della società (seppur solo nella forma) in qualità di amministratore unico”*. Invero i resistenti, non solo non hanno provato l’effettivo l’avvenuto pagamento ma non hanno neppure allegato elementi e provato l’effettivo interessamento nella società del sig. Giovanni _____

il quale, peraltro, come allegato dalla Curatela e non contestato dal resistente, risiede all’estero.

Medesime considerazioni devono svolgersi con riferimento all’atto di cessione di quote dell’11.10.2016 con la quale i sig.ri Pasquale e _____
Ciro _____ poi falliti, hanno venduto le



quote di partecipazione al capitale sociale della 2T Immobiliare ai propri figli Giovanni e Mario

Anche rispetto a tale atto di cessione di quote deve, invero, evidenziarsi il rapporto di stretta parentela sussistente fra le parti e l'assoluta mancata prova di avvenuto pagamento del prezzo.

Invero, posto che nel menzionato atto notarile è stato dichiarato che il prezzo che avrebbe dovuto corrispondere Giovanni al padre sig. Pasquale sarebbe stato pagato in data antecedente dal cessionario - senza indicazione, tuttavia, della data e delle modalità del pagamento - e che, invece, il sig. Mario avrebbe dovuto corrispondere al padre il prezzo mediante bonifico bancario successivo all'atto dispositivo, si osserva che parte convenuta neppure ha eccepito che il pagamento sarebbe stato effettuato del tutto regolarmente, con tutte le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..

Non avendo i convenuti assolto l'onere della prova su di essi incombente e considerato che tale onere non può certamente ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti, deve evidenziarsi, quale elemento sintomatico della natura simulata dell'atto impugnato, la mancata prova del pagamento.

Inoltre, osserva il Tribunale che la difesa degli odierni resistenti ha del tutto omesso di svolgere le dovute contestazioni e di offrire prove contrarie, anche rispetto all'allegazione attorea afferente il fatto che, anche successivamente alla cessione delle quote del 2016, il potere decisionale è sempre stato di fatto esercitato dai cedenti in quanto i cessionari agivano mediante procura disposta in favore delle rispettive madri (le quali sono anche mogli dei falliti). E ciò tanto più se si considera che, sebbene gli odierni resistenti risultino, dalla visura allegata dalla Curatela, entrambi amministratori della 2T Immobiliare s.r.l., allo stato degli atti, manca qualsivoglia elemento che dimostri l'effettivo interessamento dei resistenti nella gestione della società delle cui quote si tratta.

Infine, non può che evidenziarsi che, già al momento della stipula, i cessionari, poi falliti, erano in stato di forte indebitamento.

In definitiva, in ragione delle considerazioni sopra esposte, ritiene il Tribunale, allo stato degli atti e nella sommarietà della fase cautelare, che sussistono i presupposti per riconoscere, a livello di *fumus boni iuris*, la natura simulata dei seguenti atti: 1) cessione di quote dell'11.10.2006, pari al 40% del capitale sociale della 2T Immobiliare s.r.l., con cui il sig. Pasquale ha venduto al figlio Giovanni Pasquale Tricarico la quota del 40% di partecipazione al capitale sociale; 2) cessione di quote dell'11.10.2016, pari al 10% del capitale sociale della 2T Immobiliare s.r.l., con cui il sig. Pasquale ha venduto al figlio Giovanni Tricarico la quota del



40% di partecipazione al capitale sociale; 3) cessione di quote dell'11.10.2016, pari al 50% del capitale sociale della 2T Immobiliare s.r.l., con cui il sig. Ciro ha venduto al figlio Mario Tricarico la quota del 50% di partecipazione al capitale sociale.

Sul periculum in mora

Venendo, dunque, a considerare la ricorrenza del presupposto indefettibile del *periculum in mora*, rileva il Tribunale che esso va intravisto nell'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene, opportunità che può essere determinata anche dal timore che possano essere compiuti atti di alienazione o comunque atti di disposizione giuridica sia del bene controverso sia degli ulteriori beni ad esso facenti capo che la situazione di custodia tende appunto a neutralizzare.

Ciò posto ritiene il Tribunale che deve ritenersi sussistente un concreto ed attuale pericolo, alla luce del contesto in fatto esaminato e della documentazione versata in atti dalla Curatela che, nelle more del giudizio di merito, le quote di partecipazione al capitale sociale della 2T Immobiliare s.r.l. di proprietà dei sig.ri Giovanni e Mario siano disperse mediante un'ulteriore cessione, anche in ragione del fatto che i soci non esercitano i propri diritti nonostante siano anche amministratori ed hanno conferito entrambi procura alle madri che, come detto, sono le mogli dei falliti che hanno effettuato gli atti di cessione delle quote.

Deve, pertanto, affermarsi che ricorre l'ulteriore presupposto del *periculum*, considerato il rischio di trasferimento delle quote a terzi al fine di sottrarle alla parte che le rivendica a seguito dell'azione di simulazione o di impedirne la restituzione a questa, nel periodo necessario alla definizione del giudizio di merito.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.c. dalla Curatela deve, pertanto, essere accolto e, per l'effetto, il Fallimento ricorrente deve essere autorizzato ad eseguire, nei confronti di Giovanni e di Mario, il sequestro giudiziario delle quote, pari al 50% per ciascuno, di partecipazione al capitale sociale della società 2T Immobiliare s.r.l., c.f. e p.iva 02708180787, con sede in Belvedere Marittimo alla Via Giustino Fortunato n. 89/A;

Per queste ragioni si rende, altresì, opportuna la nomina di un custode, il quale eserciterà i poteri di legge ex artt. 2471 bis e 2352 c.c..

Nella specie appare opportuno nominare custode delle quote un soggetto estraneo alle parti in causa, in considerazione della garanzia offerta da un soggetto terzo ed imparziale in ordine alla migliore conservazione del valore delle quote stesse.



Deve, infine, fissarsi in sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, il termine per l'introduzione del giudizio di merito volto all'accertamento del soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle cedole oggetto di causa e deve riservarsi alla definizione del giudizio di merito ogni statuizione concernente le spese legali della presente procedura cautelare.

p.q.m.

- accoglie il ricorso proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.c. e, per l'effetto, autorizza la Curatela ricorrente ad eseguire nei confronti di Giovanni e di Mario il sequestro giudiziario delle quote, pari al 50% per ciascuno, di partecipazione al capitale sociale della società 2T Immobiliare s.r.l., c.f. e p.iva 02708180787, con sede in Belvedere Marittimo alla Via Giustino Fortunato n. 89/A;
- visto l'art. 676 c.p.c., nomina custode delle quote di cui sopra il dott. Paolo Florio, con studio in Via F. De Francesco n. 1 - 87100 Cosenza, al quale conferisce tutti i poteri inerenti la gestione delle riferite partecipazioni, ivi compresi quelli di esperimento di ogni rimedio utile alla conservazione della consistenza e del valore dei compendi;
- fissa termine il perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno di comunicazione della presente ordinanza, per l'inizio del giudizio di merito relativo al diritto in funzione del quale il sequestro è stato concesso;
- riserva all'esito del giudizio di merito la regolamentazione delle spese del presente giudizio cautelare.

Catanzaro, 29/07/2022

Il Giudice

dott.ssa Francesca Rinaldi

